




CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0005653 - 31/05/2012 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO: me

Roma, 31 MAG. 2012

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili
di LATINA
Viale P.L. Nervi 56
04100 Latina

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 113/2012 _ tariffa professionale _ liquidazione parcella _ comunicazione avvio del procedimento al cliente _ sentenza TAR 10 gennaio 2012, n. 196

Facendo seguito al quesito del 23 aprile 2012 con il quale si chiedono chiarimenti in merito ai comportamenti da adottare a seguito della sentenza del TAR n. 196 del 10 gennaio 2012, con la quale è stato dichiarato illegittimo il parere di congruità dell'Ordine degli avvocati per la liquidazione di onorari professionali, nel caso in cui lo stesso sia stato espresso senza la preventiva comunicazione di avvio del relativo procedimento amministrativo alla parte nei confronti della quale il parere è destinato a produrre effetti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e ss. L. n. 241/1990, si osserva quanto segue.

Nella sentenza in commento il giudice amministrativo ha ribadito (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9352; Cass. Civ., Sez. Un., 24 giugno 2009, n. 14812; Cons. St., IV, 24 dicembre 2009, n. 8749) che il parere di congruità sulle parcelle professionali è atto soggettivamente e oggettivamente amministrativo, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale, bensì implica una valutazione di congruità della prestazione, che trova inequivocabile presupposto nel rapporto di supremazia che intercorre tra l'Ordine od il Collegio professionale (soggetto, questo, indubbiamente pubblico) ed i propri iscritti.

La valutazione effettuata dall'Ordine presenta, dunque, connotati di evidente discrezionalità e costituisce perciò frutto dell'esercizio di un potere conferito da una norma d'azione e non di relazione, che configura l'esercizio di un potere avente natura unilaterale e che costituisce espressione di potestà amministrativa riconosciuta per finalità di pubblico interesse.

In quanto atto amministrativo il parere di liquidazione deve essere rilasciato nel rispetto delle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione ai procedimenti amministrativi.

In particolare il TAR del Lazio ha rilevato la violazione dell'art. 7, L. 241/1990 che impone l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il

provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

La norma è diretta ad assicurare piena visibilità all'azione amministrativa nel momento della sua formazione e a garantire la partecipazione del destinatario dell'atto finale alla fase istruttoria preordinata alla sua adozione. E ciò è tanto più necessario nella ipotesi in cui viene in rilievo un provvedimento che, come nel caso del parere di liquidazione, è destinato ad incidere notevolmente nella sfera giuridica non solo del professionista ma anche del cliente.

Come si legge nella sentenza, la giurisprudenza (cfr. C. Stato, Sez. VI, 20.1.2000 n. 276; Cass., Sez. Un., 1.4.2000 n. 82) ha evidenziato che l'obbligo di procedere alla comunicazione di avvio del procedimento non tollera eccezioni, salvo i casi espressamente indicati dalla legge stessa all'art. 13.

Nella sentenza del TAR si evidenzia, altresì, che nei casi di rilascio del parere di liquidazione non ricorre neanche alcuna delle ragioni che propendono per la inutilità della comunicazione di avvio del procedimento. Vista la natura discrezionale dell'atto, infatti, non è applicabile l'art. 21 octies, comma 2, L. 241/1990, secondo cui *"non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato"*.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che il Consiglio dell'Ordine, ricevuta la richiesta di liquidazione della parcella da parte del professionista, debba comunicare al cliente, con le modalità previste dall'art. 8 della legge 241/1990, l'avvio di apertura del procedimento per il rilascio del provvedimento amministrativo, affinché il cliente possa, ai sensi dell'art. 10 della citata legge, non solo prendere visione degli atti del procedimento, ma anche presentare memorie scritte e documenti, che il Consiglio dell'Ordine ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione

